

G.A.L. GARDA E COLLI MANTOVANI

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO

**APPROVATO IN DATA 28/01/2017
DALLA ASSEMBLEA ORDINARIA E
DALL'AMMINISTRATORE UNICO**

Il presente regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse ad integrazione di quanto già previsto nello Statuto del GAL Garda e Colli Mantovani e nelle disposizioni regionali. Le disposizioni di riferimento, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 5 del 2010, sono le seguenti:

Disposizioni e linee guida comunitarie:

- Reg. CE 885/2006 allegato I punto 1, lettera B comma V e successive modifiche;
- Reg. CE 679/2011 articolo 11 punto 4)
- “Guida all'attuazione dell'asse Leader dei programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 finanziati dal FEARS” a cura della DG AGR (vers. 8/03/2011)

Disposizioni Regionali:

- Articolo 10 del Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande.

SOMMARIO

ART.1. FINALITÀ	3
ART.2. FASI PROCEDURALI	3
ART.3. SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE.....	3
ART.4. SOGGETTI INTERESSATI.....	3
ART.5. AMBITI DI APPLICAZIONE ULTERIORI.....	5

ART.1. FINALITÀ

Le Finalità del presente regolamento sono:

- garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti;
- garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse;
- garantire la gestione di possibili conflitti che intervenissero tra i membri del Cda del Gal, del personale e dei consulenti esterni e membri di commissioni/comitati tecnici di valutazione

ART.2. FASI PROCEDURALI

Le fasi procedurali individuate nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) definizione dei bandi (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimali di contribuzione, ecc.);
- b) approvazione graduatoria delle domande di aiuto in sede decisionale e di commissioni di valutazione.

ART.3. SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

1. titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
2. compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
3. prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
4. adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale, ad esclusione di partiti politici o di sindacati datoriali e dei lavoratori;
5. partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

ART.4. SOGGETTI INTERESSATI

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

- a) membri del Consiglio di Amministrazione (adozione/approvazione bandi) o dell'Amministratore Unico:

Fatto salvo che, come riportato nell'Articolo 10 del Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015, ai componenti della giunta o del consiglio di una Provincia, di una Comunità Montana, di un Comune o altro ente pubblico rappresentativo del territorio del GAL, non possono essere conferiti incarichi di amministrazione di un GAL, i soggetti privati membri del Consiglio di amministrazione aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso in conformità anche a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse per gli amministratori (art. 2391 del Codice Civile). In tal caso, i membri interessati sono obbligati a segnalare tempestivamente in forma scritta, e motivata la situazione di conflitto di interesse e abbandonare la seduta. Il verbale del Consiglio di amministrazione deve riportare l'uscita del componente del Consiglio di amministrazione ed i motivi della situazione di conflitto di interesse.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Nel caso in cui sussistessero cause di inconferibilità, - siano esse esistenti ab origine ma note al GAL solo successivamente o verificatesi in epoca successiva all'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione - devono essere segnalate da qualunque soggetto appartenente al Consiglio di amministrazione, compreso l'interessato. La causa di inconferibilità comporta la rimozione dall'incarico.

La situazione di incompatibilità può essere sanata. Ove la circostanza non fosse segnalata dallo stesso interessato, potrà esserlo da qualunque membro del Consiglio di amministrazione. Verificata la sussistenza di una causa di incompatibilità dovrà essere contestata per iscritto all'interessato e questo dovrà provveder a rimuoverla entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione. La mancata rimozione nel termine anzidetto comporterà la decadenza dall'incarico all'interno del GAL.

b) personale e consulenti esterni:

Il personale incaricato alla gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non può svolgere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSR salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di una motivata richiesta da parte del GAL, inoltre non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari.

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al quarto grado, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come definita all'articolo 3, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione all'organo decisionale del GAL, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente/lavoratore.

I consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno sul PSR e, qualora si identifichi una situazione di conflitto di interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente all'organo decisionale del GAL astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato.

In tal caso il GAL valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate, limitando l'operato del consulente stesso ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere ogni rapporto lavorativo con il consulente.

ART.5. AMBITI DI APPLICAZIONE ULTERIORI

Il presente regolamento si applica, ove compatibile, anche ai progetti a gestione diretta del GAL e a tutte le altre attività connesse con l'applicazione del "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia".